

## SEZIONE PRIMA

**Statuto, leggi e regolamenti regionali**

REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2025, n. 5

**"Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 "Ambiti Territoriali di Caccia - ATC": ulteriori modifiche ed integrazioni"**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

**VISTO** l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale N° 981 del 14/07/2025 di adozione del Regolamento;

**EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO****Art. 1****(Suppressione dell'art. 3 bis del RR n. 5/2021)**

1. L'art. 3 bis del R.R. n. 5/2021 è soppresso.

**Art. 2****(Modifica ed integrazione all'art. 4 del R.R. n. 5/2021)**

1. Al comma 1, dopo le parole: "dei membri designati," aggiungere le seguenti: "il Presidente,"
2. Il secondo periodo del comma 5 e precisamente "I membri del Comitato possono essere nominati per massimo due mandati, anche non consecutivi ed anche in rappresentanza di Associazioni/Organizzazioni diverse" è soppresso.
3. Il comma 10 è così modificato: "Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che predispone l'ordine del giorno. In caso di inerzia, indisponibilità o assenza del Presidente e/o del Vicepresidente, i 2/3 del Comitato di Gestione possono convocare le riunioni predisponendo l'ordine del giorno. Le riunioni possono essere, altresì, richieste da un terzo dei componenti il Comitato di Gestione ed entro e non oltre 30 giorni devono essere convocate dal Presidente, dal Vicepresidente o dai 2/3 del Comitato di Gestione. In caso di assenza del Presidente o del Vice Presidente presiede la seduta il Consigliere più anziano."
4. Inserire il comma 14 così formulato: "Le nomine conferite di Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere e Direttore Tecnico possono essere revocate a seguito di mozione di sfiducia, approvata a maggioranza, dai componenti del Comitato di Gestione. In tal caso, il Comitato è convocato entro il termine perentorio di trenta (30) giorni per procedere alla nuova nomina che resta in carica per la durata residua del quinquennio in corso."

**Art. 3****(Modifica all'art. 5 bis del R.R. n. 5/2021)**

1. Le parole: "con decorrenza dal 1° luglio 2025" sono sostituite: "con decorrenza entro il 1° luglio 2027".

**Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.**

**E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.**

**Dato a Bari, addì 21 luglio 2025**

**EMILIANO**